



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 454 del 12/06/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 9 aprile 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

233) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA CARSO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 350,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE LUCA ALESSANDRO FINO AL 31/12/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.177 SGS DEL 19/03/2026 (Gara: POLISPORTIVA CARSO – NETTUNO del 14/03/2026 – Campionato Under 16 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 360 del 10/04/2026

Con reclamo ritualmente proposto, la società Polisportiva Carso impugnava il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, pubblicato nel C.U. n. 177 SGS del 19/03/2026, in relazione alla gara Polisportiva Carso – Nettuno del 14/03/2026, valevole per il Campionato Under 16 Regionale.

Con la decisione impugnata venivano irrogate alla società reclamante l'ammenda di euro 350,00 nonché la squalifica a carico del calciatore De Luca Alessandro fino al 31/12/2026.

La società reclamante contestava, in primo luogo, la propria responsabilità in relazione ai comportamenti attribuiti ai propri sostenitori presenti al termine della gara, deducendo l'assenza di elementi idonei a ricondurre con certezza alla tifoseria della Polisportiva Carso le espressioni offensive rivolte all'arbitro.

Evidenziava, altresì, che il direttore di gara non avrebbe specificato da quale settore dell'impianto provenissero le frasi contestate e che non sarebbe stato necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Sosteneva inoltre che l'ammenda irrogata fosse sproporzionata rispetto ai fatti accertati.

Con riferimento alla posizione del calciatore De Luca Alessandro, la società reclamante non

contestava l'avvenuta espulsione del tesserato, ma deduceva l'eccessività della sanzione irrogata rispetto alla concreta gravità della condotta, evidenziando come il gesto si sarebbe verificato in un contesto di particolare tensione agonistica e senza conseguenze lesive rilevanti per il direttore di gara.

Veniva altresì rappresentato che il calciatore avrebbe immediatamente lasciato il terreno di gioco senza ulteriori proteste o atteggiamenti aggressivi.

La Corte procedeva altresì all'audizione della società reclamante.

Il reclamo merita parziale accoglimento nei limiti di seguito indicati.

Con riguardo all'ammenda irrogata alla società reclamante, deve preliminarmente ribadirsi che, secondo i principi consolidati dell'ordinamento sportivo, le società rispondono oggettivamente dei comportamenti posti in essere dai propri sostenitori in occasione delle gare.

Nel caso di specie, il referto arbitrale, che costituisce fonte privilegiata di prova, riporta che, al termine dell'incontro, sostenitori della Polisportiva Carso rivolgevano all'arbitro espressioni offensive e minacciose, tentando altresì di colpirlo all'esterno della zona degli spogliatoi.

Le deduzioni difensive formulate dalla reclamante non appaiono idonee a superare quanto attestato negli atti ufficiali.

In particolare, la circostanza che il direttore di gara non abbia specificato l'esatta collocazione dei sostenitori o che non si sia reso necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine non vale ad escludere la responsabilità della società, risultando sufficiente, ai fini disciplinari, la riconducibilità delle condotte all'ambiente della tifoseria della società stessa.

Tuttavia, avuto riguardo alla concreta consistenza dei fatti accertati ed alla mancanza di ulteriori conseguenze pregiudizievoli, la Corte ritiene che l'ammenda irrogata dal Giudice Sportivo possa essere contenuta in misura inferiore, apparendo più equa e proporzionata la somma di euro 250,00.

Diversamente, non merita accoglimento il reclamo con riferimento alla squalifica inflitta al calciatore De Luca Alessandro.

Dagli atti ufficiali emerge infatti che, al termine della gara, il predetto calciatore, mentre il direttore di gara si dirigeva verso gli spogliatoi, si avvicinava allo stesso e lo colpiva volontariamente con un pugno all'altezza dell'orecchio, provocandogli dolore e costringendolo ad indietreggiare. Successivamente il tesserato rivolgeva altresì all'arbitro espressioni gravemente offensive.

La condotta posta in essere dal calciatore risulta connotata da particolare gravità, trattandosi di gesto violento diretto nei confronti dell'ufficiale di gara, posto in essere a gioco concluso e dunque del tutto avulso da dinamiche strettamente agonistiche.

Le argomentazioni difensive della società reclamante, fondate sul contesto di tensione emotiva in cui sarebbe maturato l'episodio e sull'assenza di conseguenze fisiche particolarmente rilevanti, non appaiono idonee a ridimensionare la gravità oggettiva della condotta accertata.

Deve infatti rilevarsi che l'ordinamento sportivo attribuisce particolare rilevanza alla tutela dell'integrità fisica e morale degli ufficiali di gara, sanzionando con estremo rigore ogni comportamento violento posto in essere nei loro confronti.

Nel caso di specie, il comportamento del tesserato trascende ampiamente i limiti della lecita protesta sportiva e si configura quale atto intenzionalmente aggressivo nei confronti del direttore di gara.

La squalifica irrogata dal Giudice Sportivo appare pertanto congrua e proporzionata alla natura dei fatti accertati, anche alla luce dei criteri di graduazione previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.

Alla luce di quanto esposto, la Corte Sportiva Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 250,00, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Ilenja Mehilli

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 4 giugno 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

271) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ QUINZIA 2025, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VITTORI PATRIZIO FINO AL 31/12/2027 E A CARICO DEL CALCIATORE FIORAVANTI DAVIDE PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.66 LND DEL 07/05/2026

(Gara: POL. COMUNALE MONTEFLAVIO – QUINZIA 2025 del 03/05/2026 – Campionato Terza Categoria Rieti)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 442 del 05/06/2026

Nel reclamo vanno distinte le due posizioni, e precisamente:

1. VITTORI PATRIZIO.

L'A.S.D. Quinzia 2025 espone che il proprio tesserato, ancorché in uno stato particolarmente alterato alla fine della gara (*"mi trovavo in uno stato di forte agitazione e nervosismo dovuto all'andamento dell'incontro..."* dichiarazione Vittori), grazie all'intervento dei propri compagni di squadra che lo trattenevano (e contrariamente a quanto si legge nel relativo referto) non colpiva l'arbitro con un pugno sulla testa.

La sanzione pertanto deve ritenersi, secondo la reclamante, eccessiva rispetto a quanto realmente accaduto e ne chiede la revisione.

Veniva ascoltato anche l'arbitro della gara, il quale confermava quanto scritto nel referto (che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 61 C.G.S.), ossia che il calciatore Vittori, da poco espulso, alla fine della gara dopo una *"rincorsa di 40 metri"* (v. referto) riusciva, nonostante i compagni di squadra tentassero di fermarlo, a raggiungere il direttore di gara e lo colpiva con un (leggero) pugno in testa.

La giurisprudenza ha posto in risalto, in proposito, che la condotta violenta cui fa riferimento l'art. 35, comma 1, del C.G.S., al fine di commisurare la sanzione da assegnare al comportamento del tesserato, deve integrare gli estremi della 'volontaria aggressività', finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in una attività impetuosa ed incontrollata.

Tale è stato il comportamento del Vittori (per inciso, capitano della squadra) il quale, evidentemente turbato dal finale di partita, in preda all'impeto e privo di controllo, prendeva una rincorsa di 40 metri per raggiungere l'arbitro con la palese intenzione di aggredirlo e colpiva il direttore di gara "solo" con un pugno in testa perché trattenuto (a stento) dai propri compagni di squadra.

Un siffatto comportamento integra la fattispecie di cui all'art. 35 comma 1 e non quella dell'art. 36 comma 2 C.G.S. come erroneamente valutato dal Giudice Sportivo, con la conseguenza che la sanzione inflitta in prime cure deve essere rideterminata secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 35 ibidem (sanzione minima pari a due anni di squalifica).

2. FIORAVANTI DAVIDE.

L'A.S.D. Quinzia 2025 propone reclamo nei confronti del provvedimento del Giudice Sportivo lamentando che il Fioravanti non ha messo in atto i comportamenti a lui ascritti, in particolare, non ha ingiuriato né avuto alcun contatto fisico con il direttore di gara, anzi, si è prodigato per ristabilire la calma nel concitato finale della partita.

Chiede pertanto l'annullamento e/o la revisione della sanzione inflitta.

Letto il referto arbitrale, il reclamo è parzialmente fondato.

Le espressioni usate dal Fioravanti (*"sei uno stronzo"* *"ti conviene chiamare i carabinieri che da qui oggi non esci"* - cfr. referto) pur essendo certamente inappropriate e sanzionabili, non sono, ad

avviso del Decidente, di gravità tale da giustificare l'entità della squalifica irrogata, di talché la medesima deve essere ridotta nei termini di cui al dispositivo che segue.

Per i motivi sopra esposti, questa Corte, sentito l'arbitro,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Vittori Patrizio, rideterminando la sanzione a carico dello stesso nella squalifica fino al 03/05/2028.

Di accogliere altresì il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Fioravanti Davide, riducendo la stessa a 4 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 12 giugno 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato